

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1038)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 12^a Commissione permanente (Industria e commercio, artigianato, commercio con l'estero) della Camera dei deputati nella seduta del 18 dicembre 1969
(V. Stampato n. 1696)*

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(TANASSI)

di concerto col Ministro delle Finanze

(REALE)

e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(VALSECCHI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 29 dicembre 1969*

**Nuova misura dell'aliquota massima d'imposta per le Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di Udine e Pordenone**

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

La misura massima dell'imposta sui redditi provenienti da ogni forma di attività commerciale e industriale, comprese le attività agricole soggette a imposta di ricchezza mobile, prevista dall'articolo 52, lettera c), del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, è stabilita in lire 2,50 per cento per le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone e di Udine per il biennio 1970-71.

Per gli anni successivi al detto biennio l'imposta sarà applicata nella misura massima del 2 per cento.